



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- P.O. 5^ - AREA TECNICA 14° SERVIZIO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

Prot. n. 19948/2013
Pratica Edile N° 31/2013 Conc.

Biancavilla, 24 APR. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **VISTA** la domanda presentata in data 07.10.2013 prot. n. 19948 dai Signori Gregorio Alfio nato a Biancavilla il 28.11.1954 C.F. GRG LFA 54S28 A8410 e Gregorio Antonino nato a Biancavilla il 18.07.1956, C.F. GRG NNN 56L18 A841D, entrambi residenti a Biancavilla in Via Austria n. 5, nella qualità di proprietari ciascuno per i propri diritti, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di costruzione in sopraelevazione del primo piano da adibire a civile abitazione e tetto di copertura ad una falda al secondo piano, da realizzare in questo Comune in Via Norvegia angolo Via Brasile e Via Finlandia, distinto in catasto al foglio 36 particella n. 2157;

- **VISTI** gli atti tecnici e amministrativi;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 11 del 02.04.2014 avente oggetto: "Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa periodo 01.04.2014 - 31.08.2014";

- **VISTO** il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 10.02.2014, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:

"Vista ed esaminata l'istanza, con i relativi allegati, si evince che il fabbricato sul quale devono essere realizzati i lavori di sopraelevazione, è stato realizzato abusivamente e per lo stesso sono state rilasciate concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell'art. 39 L. 724/95, pratiche 2223/95, 2224/95, 2225/95 e 2226/95. Il suddetto fabbricato è stato costruito in un lotto non normato dei Piani di Recupero. Visto quanto sopra, e per le seguenti motivazioni, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in quanto il fabbricato, su cui si intendono realizzare i lavori di sopraelevazione risulta ubicato su un lotto non normato dei Piani di Recupero. Pertanto in contrasto con l'art. 1 delle Norme di attuazioni dei Piani di Recupero il quale, stabilisce quali sono le attività edilizie consentite (demolizione e ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove costruzioni limitatamente ai lotti indicati in planimetria)".

- **VISTA** la comunicazione del 1° Servizio della VI Area P.O. prot.n. 3676 del 14.02.2014, notificata in data 18.02.2014 e 20.02.2014, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni da ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredati da documenti sul parere espresso;

- **CONSIDERATO** che i richiedenti non hanno fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n.17/2004, questo Ufficio riporta il parere istruttorio del 10.02.2014;

- **VISTI** i regolamenti edilizi, d'igiene e di polizia urbana;

- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;

- **VISTE** le leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 6 agosto 1967 n. 765 e 28 gennaio 1977 n. 10, nonché le leggi Regionali 6 agosto 1967, n. 765, 31 marzo 1972, n. 19, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA

ai Signori Gregorio Alfio nato a Biancavilla il 28.11.1954 C.F. GRG LFA 54S28 A8410 e Gregorio Antonino nato a Biancavilla il 18.07.1956, C.F. GRG NNN 56L18 A841D, entrambi residenti a Biancavilla in Via Austria n. 5, nella qualità di proprietari ciascuno per i propri diritti, per l'esecuzione dei lavori di costruzione in sopraelevazione del primo piano da adibire a civile abitazione e tetto di copertura ad una falda al secondo piano, da realizzare in questo Comune in Via Norvegia angolo Via Brasile e Via Finlandia, distinto in catasto al foglio 36 particella n. 2157, per i seguenti motivi che così si relazionano:

“Vista ed esaminata l'istanza, con i relativi allegati, si evince che il fabbricato sul quale devono essere realizzati i lavori di sopraelevazione, è stato realizzato abusivamente e per lo stesso sono state rilasciate concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell'art. 39 L. 724/95, pratiche 2223/95, 2224/95, 2225/95 e 2226/95. Il suddetto fabbricato è stato costruito in un lotto non normato dei Piani di Recupero. Visto quanto sopra, e per le seguenti motivazioni, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in quanto il fabbricato, su cui si intendono realizzare i lavori di sopraelevazione risulta ubicato su un lotto non normato dei Piani di Recupero. Pertanto in contrasto con l'art. 1 delle Norme di attuazioni dei Piani di Recupero il quale, stabilisce quali sono le attività edilizie consentite (demolizione e ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, nuove costruzioni limitatamente ai lotti indicati in planimetria)”.


Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente provvedimento deve essere notificato:

Al Signor Gregorio Alfio nato a Biancavilla il 28.11.1954 e
Gregorio Antonino nato a Biancavilla il 18.07.1956
Via Austria n. 5
BIANCAVILLA

E trasmesso:

Al Comando dei VV.UU.
S E D E



Il Responsabile della P.O. V^ Area Tecnica
Dott. Ing. Placido Mancari